

CONTRATTO**tra**

il **MINISTERO DELLA CULTURA – MUSEI REALI DI TORINO** (d'ora in avanti denominato anche, per brevità, "Ministero"), con sede in Torino, Piazzetta Reale n. 1, codice fiscale 97792420016, per il quale interviene la dott.ssa Enrica Pagella, nata a Ivrea (TO) il 22/06/1957, nella sua qualità di Direttrice, domiciliata per la carica presso la sede dei Musei Reali, da un lato,

e

la Soc. **ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A.** in seguito denominata anche per brevità "Ales", con sede in Roma, Via Nazionale n. 243, capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente versato, Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta al controllo e coordinamento del Ministero della Cultura, in persona del dott. Mario De Simoni, in qualità di Presidente e Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della medesima "Ales";

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014, recante "*Organizzazione e*

REP. 129

funzionamento dei musei statali”;

VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, e, in particolare, l'articolo 1, nonché l'articolo 4-bis;

VISTO il decreto del Direttore Generale Musei del 08.08.2019, registrato alla Corte dei conti in data 05.09.2019 al fg. n.1-2982, che attribuisce alla dott.ssa Enrica Pagella l'incarico di Direttore dei Musei Reali di Torino;

VISTO il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019 recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2

REP. 129

dicembre 2019 n.169 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*", registrato dalla Corte dei Conti il 10 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" il quale, all'art. 6, comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come "Ministero della cultura";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123 recante "*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

VISTO l'art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", il quale prevede che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;

VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra l'altro, che la Società Ales "*svolge, prevalentemente per il MiBACT e*

secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT”;

CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello Statuto di Ales all’art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales “un’attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente svolti”;

VISTO l’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, concernenti i requisiti per la sussistenza della “relazione *in house*”;

VISTO l’art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società *in house* per le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori iscritti nell’elenco costituito presso l’ANAC ai sensi del medesimo comma, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto;

VISTE le Linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, disciplinanti il

procedimento per l'iscrizione nel predetto elenco, il cui punto 9.2 prevede che *“a partire da 90 (novanta) giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house”*, mentre il punto 5.3 specifica che *“la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;*

CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e previsione statutaria, è configurata come società strumentale, *in house*, del Ministero;

CONSIDERATO che il Ministero ha provveduto a richiedere all'ANAC l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 679, effettuata dal Ministero mediante l'applicativo reso disponibile sul portale dell'ANAC, per l'iscrizione nel suddetto Elenco, prot. ANAC 28984 del 03.04.2018;

VISTO l'atto di indirizzo nei confronti della Ales S.p.A. di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente

REP. 129

i “*Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT*”;

VISTA l’iscrizione del Ministero, nell’elenco tenuto dall’ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, avvenuta in data 14 novembre 2019;

VISTO l’art. 1, comma 930 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 930 lettera b, recante “non si applica il comma 2 dell’articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

CONSIDERATA la necessità, per i Musei Reali di Torino, di realizzare un progetto per il rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale dei propri uffici;

RISCONTRATO il perdurare della grave carenza di personale dei Musei Reali di Torino tale da poter compromettere la buona riuscita del progetto di cui sopra;

VISTA la nota recante il prot. n. 2334 del 27/09/2021 con la quale la Direttrice dei Musei Reali di Torino ha richiesto alla Direzione Generale Organizzazione per il tramite del Segretariato regionale per il Piemonte l’attivazione della procedura di interpello per il reperimento di n. 1 unità con profilo di addetto all’Area risorse umane e n. 1 unità di addetto all’Area amministrativa contabilità;

VISTA la circolare di interpello n. 314 del 09/11/2021, con cui la Direzione generale Organizzazione ha avviato la procedura di interpello per la ricerca di personale dei profili professionali da

REP. 129

assegnare ai Musei Reali di Torino;

VISTA la nota prot. n. 37731 del 03/12/2021, con la quale la Direzione Generale Organizzazione comunica ai Musei Reali di Torino l'esito negativo dell'interpello indetto;

VISTO il contratto rep. 102 tra la Ales S.p.A. ed i Musei Reali di Torino avente ad oggetto "Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici per i Musei Reali di Torino" stipulato in data 29 gennaio 2021 con termine il 4 novembre 2021 e la cui esecuzione si è svolta con buon esito e piena soddisfazione da parte della Committenza;

VALUTATA la necessità per i Musei Reali di Torino di continuare ad avvalersi dei servizi prestati dalla Ales S.p.A., finalizzati al rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale dei propri uffici, in ragione di n. 2 unità di personale;

VISTA la richiesta preliminare di offerta alla Ales S.p.A. a firma della Direttrice dei Musei Reali di Torino, recante il prot. 2558 del 12 ottobre 2021, con riferimento a complessive n. 2 postazioni, per una durata dal 5 novembre 2021 al 4 novembre 2022;

VISTA la nota di risposta di Ales, recante il prot. n. 8044 del 22 ottobre 2021, contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi richiesti per il corrispettivo di **Euro 97.962,62** oltre IVA di legge e con riferimento a n. 2 postazioni, per l'intero periodo di riferimento, corredata dalla relazione di attestazione della propria capacità tecnica, organizzativa e

REP. 129

professionale, con particolare riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come richiamato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017;

VISTA la nota prot. n. 2774 del 29 ottobre 2021 a firma della Direttrice dei Musei Reali di Torino, con la quale viene accettata l'offerta perfezionata dalla Ales di cui sopra recante il prot. n. 8044 del 22 ottobre 2021 e, contestualmente, considerata la imminente scadenza del contratto in essere, al fine di evitare discontinuità nella prestazione dei servizi in argomento, è fatta richiesta alla stessa Ales di accettare l'avvio anticipato dei servizi medesimi a far data dal 5 novembre 2021, ai sensi della normativa applicabile;

VISTA la nota di risposta di Ales recante il prot. n. 8304 del 29 ottobre 2021, contenente l'accettazione dell'anticipazione dei servizi in argomento, nelle more della stipula del contratto;

VISTA la determina a contrarre della Direttrice dei Musei Reali di Torino rep. n. 1 del 04/01/2022;

CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del settore in questione, consente ai Musei Reali di Torino un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon andamento dell'azione amministrativa;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria della spesa annua derivante dal presente contratto è stata assicurata mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio 2022 dei Musei Reali di

REP. 129

Torino, alla voce “contratti di collaborazione” cap. 1.1.3.090;

VISTA la nota recante il prot. 413 del 12/01/2022 della Direzione

Generale Bilancio contenente il nulla osta del “Comitato per il controllo

analogo sulla Ales S.p.A.” alla stipula del contratto in argomento;

ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover

procedere alla sottoscrizione del presente contratto;

tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si

conviene quanto segue:

Articolo 1. Premesse.

Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne

costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non

materialmente allegati.

Articolo 2. Oggetto del contratto.

2.1. Il Ministero affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività

di cui al documento tecnico-descrittivo “Disciplinare Tecnico” (Allegato

“A”), di cui forma parte integrante.

2.2. In particolare, viene affidata ad Ales, che accetta, l'erogazione di “

Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il

rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici

per i Musei Reali di Torino”.

2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell'ambito delle attività descritte nel

richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle

prestazioni richieste dal Ministero alle medesime condizioni stabilite nel

presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva,

purché le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura superiore ad un quinto dell'importo del corrispettivo del contratto indicato nell'art. 8 che segue.

2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli strumenti e secondo le modalità già indicati nell'offerta tecnica presentata e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando le modalità indicate nel richiamato allegato (Disciplinare Tecnico – Allegato “A”).

2.5. Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà coordinarsi con le strutture del Ministero competenti, sotto le cui direttive dovranno essere rese le prestazioni convenute.

Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.

3.1. Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come descritto ai paragrafi 5-9 del Disciplinare Tecnico (Allegato “A”).

3.2. In ragione del ruolo di società *in house* del Ministero, Ales prende atto ed accetta che il Ministero si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione della stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.

4.1 Le attività indicate nell'art. 2, avranno durata dal 5 novembre 2021 al 4 novembre 2022, previo avvio anticipato delle stesse.

4.2 Il Ministero si riserva la facoltà, in presenza della necessaria dotazione finanziaria, di rinnovare il contratto.

4.3 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.

Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.

5.1 Il Ministero non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e tenere indenne il Ministero da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Obblighi e adempimenti.

6.1 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta in volta dal Ministero.

6.2 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i documenti che il Ministero riterrà di acquisire, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto.

6.3 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere al Ministero un elenco nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto da aggiornare ogni qualvolta si verificano sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto;

6.4 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite; b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c) un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento

delle attività oggetto del presente contratto.

6.5 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel rispetto dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di continuità e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.

6.6 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto stesso.

6.7 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il personale assunto in virtù del presente contratto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro della categoria, nonché ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del Personale.

6.8 Rimarranno in ogni caso a carico di Ales i seguenti oneri ed obblighi relativi:

- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche fotografica, che riassume le varie fasi di lavoro svolte;
- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni disposizione impartita dal Ministero;
- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori nei confronti sia del Ministero, sia dei terzi;

REP. 129

- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del personale;
 - alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare attenzione alla sicurezza;
 - al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione al Ministero;
 - alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in relazione all'attività svolta;
 - all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici competenti per ciascuna area;
- 6.9** La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente dovute nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:
- gestione dei servizi affidati;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
 - assunzioni obbligatorie e patti sindacali.

Articolo 7. Comunicazioni del Ministero.

7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal responsabile del contratto del Ministero al responsabile del contratto di Ales. Tale comunicazione sarà inviata dal Ministero ad Ales con almeno 3 (tre) giorni di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare tempestivo riscontro.

7.2 Il Ministero si impegna a fornire la propria assistenza e collaborazione al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi affidati e a mettere a disposizione di Ales e del Personale di quest'ultima locali idonei e tutte le informazioni necessarie al fine di prevenire i rischi presenti sui luoghi di lavoro e gli eventuali rischi di interferenze in base a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e successive modificazioni.

Articolo 8. Corrispettivo.

8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei servizi è pattuito in **Euro 97.962,62 (novantasettemilanovecentosessantadue/62)** oltre IVA di legge per l'intero periodo di riferimento ed a riguardo a n. 2 unità di personale complessive.

8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato, avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara

REP. 129

di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.

8.3 Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui al documento tecnico-descrittivo “Disciplinare Tecnico” (Allegato “A”) e verranno svolte da Ales con l’impiego delle unità di personale così come indicate nell’offerta recante il prot. n. 8044 del 22 ottobre 2021, il cui dettaglio dei costi analitici (riportati nella relativa tabella) consentirà un esatto storno dei corrispettivi, per le attività eventualmente non erogate.

8.4 Oneri per la sicurezza.

Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza per le sedi di diretta competenza e l’eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari per ogni restante sede recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far pervenire ad ALES l’integrazione al Documento con i relativi rischi da interferenza specifici prima dell’esecuzione del contratto.

La redazione dei DUVRI esecutivi rientra tra i servizi previsti, per ciascun Istituto, nell’ambito della Convenzione - quadro della Consip S.p.A. per la prestazione del servizio di “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro –per il rispettivo lotto di competenza.

Il Ministero dichiara che in fase preliminare d’appalto gli oneri della

sicurezza sono da intendersi pari ad **Euro 0** in quanto non si configurano interferenze a fronte delle quali occorra porre in essere ulteriori misure di prevenzione e protezione rispetto a quelle adottate.

Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.

9.1 Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8, alla condizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al Ministero le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da parte dello stesso il documento attestante l'esecuzione del servizio come previsto al paragrafo 8 del Disciplinare Tecnico – Allegato "A".

9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma elettronica specificando il codice univoco IPA **S8DQ24**, con l'avvertenza che detta fatturazione è soggetta a "split payment", ricorrendone le condizioni di legge.

Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.

10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo.

Articolo 11. Penali.

11.1 Qualora il Ministero accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni.

11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà del Ministero applicare le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinarsi, da parte del Ministero, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il maggior danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto del Ministero di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, né quello di far svolgere da terzi a spese di Ales i servizi non puntualmente e/o non esattamente eseguiti.

Articolo 12. Assicurazione.

12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o

cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni convenute e delle attività connesse, sollevando Il Ministero da ogni responsabilità al riguardo.

12.2 Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.

13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto.

13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso il Ministero ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.

13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta del Ministero.

Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.

14.1 Il Ministero, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi, effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro, avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza

preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.

14.2 Il controllo non solleverà comunque Ales dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività oggetto del contratto.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

Clausola risolutiva espressa.

15.1 Ministero avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge o di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dal Ministero con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto sarà risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.

15.2 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, Il Ministero comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore dell'Amministrazione.

15.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo.

15.4 Resta fermo che in caso di mancato avveramento della condizione

sospensiva di cui al precedente art. 15.3, Ales S.p.A. avrà diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per le prestazioni espletate a seguito della richiesta di anticipazione dei servizi da parte del Ministero.

Articolo 16. Recesso.

16.1 Il Ministero avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui il recesso dovrà avere efficacia, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte del Ministero.

16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue o mediante posta elettronica certificata.

Articolo 17 Protezione dei dati personali.

17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi di pertinenza, liceità e correttezza previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta in conformità ai principi sanciti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation*).

17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali

predisponendo, dandone tempestiva informazione al Ministero, ogni misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del trattamento, in conformità alla normativa vigente. In particolare, Ales adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare rischi di:

- distruzione, perdita o alterazione dei dati;
- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;
- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;
- uso non consentito dei dati utilizzati.

17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e avvertirà il Ministero, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione della prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.

17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non previa autorizzazione del Ministero e nel rispetto delle prescrizioni di legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales notificherà immediatamente al Ministero qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta a conoscenza.

17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto,

saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 17 del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation*) tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi indicate nel presente contratto.

Articolo 18. Referenti del contratto.

I rapporti tra il Ministero e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene all'esecuzione del presente contratto, tra la dott.ssa Enrica Pagella, Direttrice dei Musei Reali, e il dott. Mario De Simoni della Ales S.p.A., in qualità di Amministratore Delegato.

Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.

Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da entrambe le Parti.

Articolo 20. Foro competente.

Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 21. Modalità di stipula e spese.

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firme digitali qualificate e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel luogo, nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo contraente. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di bollo e relative alle copie necessarie, saranno a carico di Ales.

Articolo 22. Elezione di domicilio.

Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Nazionale n. 243 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..

Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i competenti organi di controllo.

Il Ministero della Cultura – Musei Reali di Torino

Dott.ssa Enrica Pagella

(firmato digitalmente)

Ales S.p.A.

Dott. Mario De Simoni

(firmato digitalmente)